

Contributo per l'assistenza dell'AI

Stato al 1° gennaio 2019



In breve

Il contributo per l'assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio e necessitano di un aiuto regolare di assumere una persona che fornisca loro l'assistenza di cui necessitano. Lo scopo principale del contributo per l'assistenza è quello di rafforzare l'autonomia dei beneficiari, di responsabilizzarli e di permettere loro di vivere a casa.

Questo opuscolo informativo fornisce informazioni utili per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI che vivono o desiderano vivere a casa.

Diritto degli assicurati adulti

1 Quando si ha diritto al contributo per l'assistenza?

Per ottenere il contributo per l'assistenza, gli assicurati adulti devono:

- beneficiare di un assegno per grandi invalidi dell'AI e
- vivere a casa.

Possono richiedere la prestazione all'ufficio AI anche le persone che vivono in un istituto ma intendono uscirne.

2 Esistono casi particolari?

Per beneficiare del contributo per l'assistenza, gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili devono disporre di una certa autonomia e, dunque, adempiere una delle condizioni supplementari seguenti:

- gestire una propria economia domestica,
- seguire costantemente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un'altra formazione di livello secondario II o terziario,
- esercitare un'attività lucrativa nel mercato del lavoro regolare per almeno dieci ore alla settimana,
- essere già stati beneficiari di un contributo per l'assistenza al momento del passaggio alla maggiore età.

Diritto degli assicurati minorenni

3 Quando si ha diritto al contributo per l'assistenza?

Per poter beneficiare del contributo per l'assistenza, l'assicurato minorenni deve adempiere una delle condizioni supplementari seguenti oltre a quelle di cui al punto 1:

- frequentare la scuola dell'obbligo in una classe normale oppure seguire una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare o un'altra formazione di livello secondario II con assiduità,
- esercitare un'attività professionale nel mercato del lavoro regolare per almeno dieci ore alla settimana,
- beneficiare di un supplemento per cure intensive per almeno sei ore al giorno.

Bisogno d'aiuto

4 Quando viene riconosciuto il bisogno d'aiuto?

Il bisogno d'aiuto può essere riconosciuto se l'assicurato necessita di un aiuto regolare, per almeno tre mesi, negli ambiti seguenti:

- a) atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.);
- b) gestione dell'economia domestica;
- c) partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero;
- d) educazione e accudimento dei figli;
- e) esercizio di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico;
- f) formazione professionale o formazione continua;
- g) esercizio di un'attività professionale nel mercato del lavoro regolare;
- h) sorveglianza diurna;
- i) servizio notturno (sorveglianza e aiuto).

L'assicurazione prende a carico un numero limitato di ore. Le ore sono calcolate in base alle necessità del caso individuale.

Fabbisogno d'aiuto

5 Come viene calcolato il contributo per l'assistenza?

Il contributo per l'assistenza è calcolato in funzione del tempo necessario per le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha regolarmente bisogno. Nel calcolo è dedotto il tempo già coperto da altre prestazioni (assegno per grandi invalidi, cure di base dell'assicurazione malattie obbligatoria ecc.).

6 A quanto ammonta il contributo per l'assistenza?

Il contributo per l'assistenza ammonta a 33.20 franchi all'ora. Se a causa della disabilità dell'assicurato l'assistente deve disporre di qualifiche particolari per fornire le prestazioni richieste negli ambiti citati al punto 4, lettere e)–g), può essere versato un contributo per l'assistenza di 49.80 franchi all'ora.

L'importo per il servizio notturno è calcolato caso per caso in funzione dell'intensità dell'aiuto di cui necessita l'assicurato, ma ammonta al massimo a 88.55 franchi per notte.

Gli importi versati includono sia i contributi sociali del salariato e del datore di lavoro sia le indennità di vacanza.

7 Quali condizioni deve adempiere l'assistente?

L'assistente non può essere parente in linea retta dell'assicurato, né essere suo coniuge o partner registrato e nemmeno convivere di fatto con lui. Inoltre l'assistenza fornita durante un soggiorno ospedaliero (istituto, ospedale o clinica psichiatrica), semiospedaliero (laboratorio, centro diurno ecc.) o quella fornita da organizzazioni non è riconosciuta.

8 A quanto ammonta il contributo per la consulenza?

Data la complessità del sistema, l'assicurazione può incaricare terzi (organizzazioni, fiduciarie, privati) di fornire prestazioni di consulenza all'assicurato per l'organizzazione dell'assistenza, per questioni inerenti al diritto del lavoro ecc. Per queste prestazioni può essere versata un'indennità massima di 75 franchi all'ora fino a un importo totale di 1 500 franchi durante i sei mesi successivi alla richiesta del contributo per l'assistenza e per un periodo di 18 mesi a partire dal momento in cui tale contributo è stato concesso.

9 Che cosa bisogna sapere in merito alla fatturazione?

Il contributo per l'assistenza è versato direttamente all'assicurato dietro presentazione mensile di una fattura. Questa deve indicare le ore di lavoro effettivamente fornite, al massimo, nei dodici mesi precedenti.

10 Quando nasce e quando si estingue il diritto?

Il diritto nasce al momento del deposito della richiesta e si estingue se l'assicurato:

- non adempie più le condizioni di diritto,
- decede o
- esercita il suo diritto a una rendita AVS anticipatamente o
- al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

In quest'ultimo caso la persona assicurata riceve un contributo per l'assistenza dell'AVS versato in base alla garanzia dei diritti acquisiti.

Contratto di lavoro

11 Che cosa si deve sapere in merito al contratto di lavoro?

Il contributo per l'assistenza è destinato a finanziare unicamente le prestazioni d'aiuto fornite da persone fisiche (assistenti) nell'ambito di un contratto di lavoro. L'assicurato ha pertanto il ruolo di datore di lavoro, mentre l'assistente è il suo dipendente. Gli aspetti inerenti al diritto del lavoro (per esempio il versamento del salario in caso di malattia, di vacanze o di ricovero in ospedale di lunga durata dell'assicurato, i termini di disdetta) sono regolati dalle parti contrattuali. Il rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni sul contratto di lavoro del Codice delle obbligazioni. I contributi sociali (AVS, AI, ecc.) devono essere versati secondo le disposizioni legali come per qualsiasi altro impiego

12 Esiste un modello di contratto di lavoro?

Un modello di contratto di lavoro come anche un manuale per il completamento può essere richiesto presso l'ufficio AI.

Il modello di contratto di lavoro riporta soltanto le disposizioni vincolanti previste dal Codice delle obbligazioni. La definizione di regole concrete incombe all'assicurato.

L'assicurato redigerà un contratto di lavoro individuale con il suo assistente. Per gli eventuali punti non regolati in esso si applica il contratto normale di lavoro (CNL) cantonale (p. es. per l'indennizzo delle ore supplementari, il lavoro nei giorni festivi e il servizio notturno).

13 Che cos'è un contratto normale di lavoro (CNL) cantonale?

In ogni Cantone esiste un contratto normale di lavoro (CNL), in cui sono regolati per esempio la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze e ai giorni festivi, l'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario, l'indennizzo delle ore supplementari, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro ecc.

14 Il contratto normale di lavoro (CNL) cantonale è vincolante?

No, il CNL cantonale non è vincolante; nei contratti di lavoro individuali è possibile derogarvi. Tuttavia, per gli eventuali punti che non vengono specificatamente regolati nel contratto di lavoro individuale, si applica il CNL cantonale. Attenzione: l'applicazione del CNL cantonale può generare costi supplementari, che l'AI non rimborsa nel quadro del contributo per l'assistenza.

Per maggiori informazioni sul tema si può consultare l'opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL), disponibile presso gli uffici AI.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2018. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.14/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch

4.14-19/01-I